

12 marzo 2007 0:00

CANONE/TASSA RAI. LA RAI CONTINUA A MINACCIARE PER MANCATO PAGAMENTO? POSSIBILE RICHIEDERE I DANNI AL GIUDICE DI PACE DELLA PROPRIA CITTA'

Firenze, 12 marzo 2007. Per coloro che non hanno il televisore o un apparecchio "atto o adattabile" alla ricezione dei programmi tv e che continuano a ricevere richieste di pagamento del canone/tassa Rai, ci sono buone notizie. Il giudice di pace di Varese, con la sentenza del 24 ottobre 2006 (*), ha condannato la Rai al risarcimento dei danni cagionati dalle continue richieste di pagamento del canone TV nei confronti di una persona non "abbonata", riconoscendo la propria competenza piuttosto che quella del Tribunale di Torino. Coloro che hanno risposto piu' di una volta alle richieste/minacce della Rai segnalando di non essere in possesso di un televisore (**), potranno richiedere un risarcimento del danno alla Rai con lettera di messa in mora (***). Se la Rai non risarcira' il danno, si potra' adire il Giudice di Pace della propria citta' per ottenere i danni.

COME CITARE LA RAI IN GIUDIZIO

E' consigliabile andare personalmente dal Giudice di Pace della propria citta' e citare **oralmente** in giudizio la Rai (questo al fine di evitare errori formali nella citazione scritta che potrebbero compromettere o addirittura invalidare la richiesta). Portare con se' tutta la documentazione necessaria a dimostrare il danno subito, ovvero:

- **Danno patrimoniale**: spese vive di comunicazioni (raccomandate, telefonate, consulenze legali, ecc.). Ad ogni danno, indicare l'importo al centesimo e supportare con documentazione (allegare fotocopie delle ricevute di pagamento, bollette del telefono, etc.);

- **Danno non patrimoniale (o esistenziale)**: descrivere dettagliatamente il danno dovuto alla perdita di tempo, di energie, di tranquillita' nello svolgimento delle proprie attivita' quotidiane, ecc. Per ogni danno indicare documentazione e/o testimoni (allegare fotocopie, o citare testimoni presenti ai fatti narrati con nome, cognome, residenza, generalita').

Per chiarimenti o assistenza, contattare il nostro servizio di consulenza gratuita online *Cara Aduc*:

clicca qui (<http://sosonline.aduc.it>)

Pietro Yates Moretti, consigliere Aduc

Note

(*) Sentenza del Giudice di Pace di Varese (tratta dal sito www.ilcaso.it):

clicca qui (http://www.aduc.it/generale/files/allegati/sentenza_rai.pdf)

(**) Se non si ha il televisore, rispondere alle richieste della Rai con il modulo "Non ho la tv e non vi pago":

clicca qui (http://sosonline.aduc.it/modulo/ho+televisore+vi+pago_23.php)

Se invece ci si vuole sbarazzare del televisore e disdire l'"abbonamento" Rai, ecco come fare:

clicca qui (http://sosonline.aduc.it/modulo/disdetta+del+canone+rai_24.php)

(***) clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora_8675.php)

Attenzione: a seguito della richiesta di disdetta (per suggellamento, cessione o rottamazione della tv), la Rai potrebbe richiedere la compilazione di una "Dichiarazione integrativa" da rispedire entro 15 giorni, pena l'invalidita' della disdetta stessa. Non e' necessario compilare il modulo (la legge prevede che sia sufficiente la raccomandata al punto 1), ma e' consigliabile farlo, in quanto la Rai potrebbe ricorrere presso il Tribunale di Torino per esigere il pagamento della tassa. La Rai perderebbe la causa quasi certamente, ma per difendersi sarebbe necessario avvalersi di un avvocato e recarsi a Torino, una scocciatura non indifferente per il cittadino (di cui la Rai e' ben cosciente). Visto che la compilazione della dichiarazione sostitutiva non impegna a far entrare nessuno in casa propria (nessuno potra' mai entrare senza un mandato di un giudice, neanche la Guardia di Finanza), per coloro che non vogliono recarsi a Torino e' consigliabile rispedire il modulo tramite raccomandata A/R entro 15 giorni insieme ad una eventuale richiesta di risarcimento del danno (farlo con una messa in mora: clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora_8675.php)), e, siccome la Rai non acconsentira' ad alcun rimborso del danno, procedere in causa.